

PRIMO PIANO

Ancora rumors su Generali

Su Generali i rumors non sembrano arrestarsi. Le indiscrezioni, questa volta, parlano di un asse italo-tedesco tra Intesa Sanpaolo e Allianz, interessato a mettere le mani sul Leone. Secondo quanto riportato ieri dal quotidiano La Stampa, gli scenari ipotizzabili sarebbero due. Nel primo, ci sarebbe un'aggregazione con Intesa, con un ruolo diretto di Allianz in qualità di partner industriale: questa ipotesi, tuttavia, prefigurerebbe numerosi ostacoli, come i problemi di concentrazione di mercato. Nel secondo scenario si parla di un intervento più consistente di Intesa Sanpaolo, con Allianz interessata solo ad alcuni asset (nei giorni scorsi, ad esempio, si era parlato di un interesse dei tedeschi per la compagnia francese del gruppo triestino). Da tutti i protagonisti di queste voci, Generali, Allianz e Intesa Sanpaolo, è arrivato un secco "no comment". Gli analisti, comunque, restano scettici su entrambe le ipotesi. Secondo Equita il piano di aggregazione Generali-Intesa con Allianz partner industriale "è difficilmente attuabile", mentre Banca Akros lo ritiene "improbabile, considerando l'elevato rischio di integrazione tra le due aziende" ed è "scettica su una possibile acquisizione da parte di Allianz, principalmente per motivi politici e di antitrust".

Beniamino Musto

WELFARE

Legge di bilancio 2017, la strada è quella giusta

Accolta con favore la manovra finanziaria, che prevede importanti riflessi anche sul fronte del welfare complementare. Non mancano, però, riserve e dubbi interpretativi espressi in un convegno promosso da Assoprevidenza, che ribadisce la necessità di una Ltc obbligatoria

Molte le novità della legge 232/2016, sia nel primo che nel secondo pilastro del sistema previdenziale. Attorno al tema, **Assoprevidenza**, in collaborazione con **Itinerari Previdenziali**, ha riunito venerdì scorso, nella sede romana di **Covip**, studiosi e tecnici della materia, i quali hanno espresso un giudizio positivo, pur ammettendo che la manovra va calata nella realtà dei numeri e richiede interventi correttivi.

Il padrone di casa, il presidente **Mario Padula**, ha richiamato l'attenzione su quattro aree: la flessibilità di entrata/uscita dal sistema di previdenza integrativa, "che può dare impulso al settore"; l'efficienza, "molto importante nell'attuale condizione di bassi tassi d'interesse"; la sanità integrativa, utile a creare le condizioni "per far funzionare questo mercato in modo ordinato"; la necessità di emanare quanto prima una disciplina completa sul primo pilastro "per avere un quadro normativo più preciso e chiaro".

COSA CAMBIA

Tra le novità salienti, illustrate da **Laura Crescentini** del comitato tecnico **Assoprevidenza**, spiccano la **Rita** ovvero l'erogazione frazionata, totale o parziale, del montante per il periodo di anticipo in forma di rendita temporanea; il finanziamento tramite premio di produttività con esclusione dalla tassazione delle somme destinate al fondo pensione (e ad enti o casse assistenziali nel caso della sanità integrativa) fino ad un importo annuo di 3.000 euro; un regime fiscale agevolato per i redditi conseguiti a seguito di investimenti qualificati della durata di almeno 5 anni, nel limite del 5% dell'attivo patrimoniale; i Piani di risparmio a lungo termine (**Pir**), un **contenitore fiscale** dove i risparmiatori possono collocare strumenti finanziari, godendo di un trattamento agevolato da parte del fisco, di cui almeno il 70% dovrà riguardare azioni o obbligazioni emesse o stipulate con imprese non immobiliari italiane o della Ue. Infine, nel welfare aziendale è previsto l'ampliamento delle condizioni agevolate per l'utilizzo del premio di produttività per i dipendenti del settore privato, con imposta sostitutiva del 10%, per importi del premio fino a 3.000 euro, e un'esenzione totale se il premio è convertito in somme e valori erogati dal datore di lavoro a favore del dipendente e, in particolare, contributi a fondi pensione o forme di assistenza sanitaria integrativa, contributi o premi per prestazioni per il rischio di non autosufficienza. *(continua a pag. 2)*



INSURANCE REVIEW su TWITTER
Seguici cliccando qui



(continua da pag. 1)

I LIMITI DEL PROVVEDIMENTO

Novità, accolte con favore dagli attori del sistema, seppur con qualche riserva. “Le norme potevano essere scritte con maggiore precisione”, conferma **Eugenio Ruggiero**, socio dello studio **Visentini Marchetti & Associati**. In particolare, rileva che la tassazione dei fondi pensione è molto diversa da quello delle casse e merita alcune precisazioni: “La formulazione del legislatore non è razionale e si presterebbe ad interpretazione ambigua”.

Qualche riserva viene espressa anche da **Fabio Marchetti**, professore di diritto processuale tributario **Luiss Guido Carli** di Roma, che sottolinea “la fretta dell’approvazione in 24 ore, e l’esclusione di molti emendamenti tecnici necessari”. E anche da **Alessandro Bugli**, del centro studi e ricerche **Itinerari Previdenziali**, secondo cui “le norme devono essere calate nella realtà”. Inoltre, manca un adeguato approccio alla non autosufficienza, la Rita va in contrasto con il decreto sui fondi pensione, mentre autonomi e liberi professionisti risultano svantaggiati rispetto ai dipendenti.

NEL MERCATO DEL WELFARE

Generalmente, però, il giudizio è positivo: la manovra ha esteso quello già iniziato con la legge di Stabilità 2016, intervenendo su tre punti: i versamenti dei premi di produttività ai fondi pensione, ai fondi sanitari e l’utilizzo di questi per la sottoscrizione di azioni dell’impresa, con splafonamento del limite senza tassazione in sede di erogazione della prestazione. Molto importante anche il nuovo comma 184 bis, spiega Marchetti, che prevede “l’assegnazione di azioni senza la detenzione minima dei tre anni, consentendo al lavoratore di monetizzare subito, rivendendo i titoli alla azienda”.

Siamo ormai nel mercato del welfare, conferma **Pasquale Sandulli**, dell’**Università degli Studi di Roma La Sapienza**, “dove ognuno prende quello che vuole in base alla variazione dei bisogni nel corso della vita”. La legge di Bilancio, secondo Sandulli è un “provvedimento molto pensato che mantiene l’impianto precedente, ma con meccanismi correttivi che potrebbero attenuare le rigidità fino ad oggi registrate”. E sono molte le risorse che potrebbero essere orientate verso i fondi pensione aperti, i quali attraverso la Rita possono concorrere al percorso del pensionamento anticipato, “anche se qui – spiega – dovrà essere la Covip a verificare cosa è funzionale all’attuale impianto”.

FUTURO INCERTO PER I FONDI SANITARI

Sulla sanità integrativa, viene inserita la deducibilità del contributo datoriale per il finanziamento di prestazioni di non autosufficienza. Qui il problema, spiega **Federico Spandonaro**, presidente di **Crea Sanità** e professore aggregato presso l’**Università di Tor Vergata**, è rappresentato dall’elevata spesa sanitaria privata: “Da un lato, questa, anche se intermediata, rischia di aumentare il gap tra nord e sud; dall’altro, le regioni che offrono prestazioni migliori sono proprio quelle che hanno una maggiore sanità privata, quindi, a seconda di quale delle due letture prevarrà, cambierà il futuro dei fondi sanitari”.

PRIMI PASSI IMPORTANTI

Plauso alla manovra viene espresso anche dalle associazioni di categoria protagoniste del welfare. “E’ una legge in controtendenza - spiega **Giovanni Maggi**, neo presidente **Assofondipensione** - laddove dà la possibilità di investire nell’economia reale detassando i margini”. Ma, avverte, “il 5% è solo un primo passo: bisognerebbe arrivare al 50% per dedicare risorse importanti alla nostra economia che ancora presenta una crisi strutturale, soprattutto nel manifatturiero”.

Siamo di fronte a novità importanti, concorda **Sonia Maffei**, direttore del settore previdenza e immobiliare di **Assogestioni**, riferendosi ai Pir, anche se “dobbiamo valutare in che modo gli elementi di flessibilità introdotti potranno conciliarsi con un sistema europeo che va verso l’integrazione e la standardizzazione”.

Buona l’idea dei Pir, conferma **Dario Focarelli**, direttore generale **Ania**, che denota un cambio di atteggiamento: “quello che prima era tassato, oggi è incentivato. La linea di tendenza è quella giusta e va rafforzata – continua – ma quello che manca è un ragionamento organico sulla sanità integrativa”.

OBBLIGATORIETÀ PER LE LTC

Infine, sull’Ape, le attese sono soprattutto su quella aziendale. “Se gestita in chiave collettiva o di incentivazione all’esodo - afferma **Sergio Corbello**, presidente **Assoprevidenza** - avrà una qualche applicazione, ma abbastanza marginale visto che alcune categorie di lavoratori hanno già degli strumenti di uscita incentivata, per esempio bancari e assicurativi”.

Le riserve sull’Ape riguardano soprattutto il calcolo: un anno di anticipo pensionistico costa il 50%. Qui si inserisce la proposta di **Assoprevidenza**: dato che chi va in pensione spende di meno solo se è autosufficiente, quindi la soluzione può essere quella di una Ltc obbligatoria con una legge quadro che la definisca.



NORMATIVA

Regolamento europeo sulla privacy: le opportunità per il mondo assicurativo

La normativa che disciplina il trattamento dei dati personali per tutti i Paesi Ue pone rigide regole per la protezione delle informazioni, ma allo stesso tempo introduce modalità di gestione che possono svincolare dal consenso esplicito

Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, definitivamente entrato in vigore il 24 maggio 2016 ma applicabile a partire da maggio 2018, mira ad aggiornare e modernizzare i principi in materia di tutela dei dati personali sanciti dalla *Direttiva 95/46/CE*, prevedendo un *corpus* unico di norme di protezione dei dati valido per tutti gli Stati membri dell'UE e direttamente applicabile in ciascuno di essi senza la necessità dell'adozione di strumenti attuativi da parte dei singoli Paesi. Proprio questo dovrebbe comportare una maggiore armonizzazione, obiettivo che era stato di fatto mancato dalla *Direttiva 95/46*. Tra le varie novità introdotte dal Regolamento, è importante ricordare il concetto di *data protection by design*, che attiene alla fase della progettazione del trattamento dei dati, e consiste nel fare sì che i procedimenti e le modalità del trattamento rispettino la normativa fin dalla fase iniziale e siano adattati alle tipologie di dati trattati e delle finalità perseguite. La *data protection by default* riguarda invece il modo tecnico e organizzativo con cui si opera ai fini dell'utilizzazione, conservazione e protezione dei dati trattati, nonché le modalità a tali fini adottate. Tra le conseguenze di questi principi, figurano sia la minimizzazione, sia la pertinenza dei dati rispetto alle finalità del trattamento, concetti già noti ed espressi dal nostro Codice della Privacy.



La ricerca di un equilibrio tra interessi

Un'altra importante novità risiede nella necessità per il titolare del trattamento di procedere a una preventiva valutazione dell'impatto dello stesso sulla protezione dei dati personali, nel caso in cui il tipo di trattamento preveda l'uso di nuove tecnologie che, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.



La valutazione di impatto comprende anche un bilanciamento degli interessi in gioco: quello alla protezione dei dati personali degli interessati, e quello legittimo del titolare a procedere al trattamento. Se, all'esito del bilanciamento, con l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee, si può ritenere il rischio per gli interessati attenuato, l'interesse legittimo del titolare potrà considerarsi prevalente e valere come base giuridica per il trattamento in alternativa al consenso degli interessati.

Questa previsione costituisce una novità nel nostro ordinamento: in quasi tutti i Paesi europei (sulla base di quanto previsto dalla *Direttiva 95/46*) il bilanciamento di interessi sopra descritto può essere effettuato dal titolare stesso seguendo i criteri e le linee guida fornite dal **Gruppo Articolo 29** (che raggruppa tutte le autorità di privacy europee) a maggio del 2014. In Italia, invece, i titolari non possono fare affidamento su questo bilanciamento di interessi, né seguire le linee guida fornite dal Gruppo Articolo 29, perché il Codice della Privacy prevede che questo bilanciamento sia effettuato dal Garante, attraverso un provvedimento specifico (su richiesta del titolare) oppure generale (adottato d'ufficio dal Garante).

Il Regolamento, invece, consente ai titolari di effettuare autonomamente questo bilanciamento di interessi, e prevede una preventiva consultazione con il Garante soltanto nel caso in cui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati dia esito negativo, e cioè permanga un rischio per gli interessati che non può essere attenuato nonostante le misure adottate, oppure ove non sia possibile adottarne per motivi di costi e tecnologie disponibili. (continua a pag. 4)



(continua da pag. 3)

Dati anonimi, niente consenso

Il Regolamento introduce anche una definizione di *pseudonimizzazione*, vale a dire il trattamento dei dati personali in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, le quali siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative volte a garantire proprio l'impossibilità di tale attribuzione. Il concetto di pseudonimizzazione è strettamente collegato a quello di minimizzazione e pertinenza, e dunque al principio della *data protection by design e by default*. Non solo. La pseudonimizzazione costituisce, per espressa ammissione del Regolamento, una misura di sicurezza volta ad attenuare i rischi per gli interessati in relazione al trattamento dei dati personali che li riguardano. Ne consegue che nell'ambito di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, nonché effettuazione del bilanciamento di interessi (quale base giuridica del trattamento alternativa al consenso), la pseudonimizzazione potrebbe avere un ruolo fondamentale. Se la medesima è idonea ad attenuare il rischio, a seguito della valutazione di impatto e del bilanciamento di interessi contestuale alla medesima, si potrebbe sostenere la non necessità del consenso degli interessati.

E, a ben guardare, ciò non è un'assoluta novità nel nostro ordinamento: il Garante, in alcuni ambiti specifici, ha di fatto riconosciuto la pseudonimizzazione e la separazione logica quali misure idonee ad attenuare i rischi e - riconoscendo la prevalenza dell'interesse legittimo del titolare e richiedendo l'adozione di ulteriori misure di sicurezza - ha ammesso il trattamento dei dati personali degli interessati senza il consenso di questi ultimi (si veda il Provvedimento sulle attività di profilazione svolta dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica del 25 giugno 2009).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, riteniamo che il Regolamento offra delle opportunità per le assicurazioni che intendano effettuare trattamenti dei dati personali e maggiori dettagli sulle regole e sulle modalità con cui tali opportunità possano essere colte e sviluppate. Ulteriore chiarezza verrà dalle linee guida delle autorità europee sugli aspetti più nuovi e rilevanti introdotti dal Regolamento.

Laura Liguori,
socio Studio legale Portolano Cavallo

INIZIATIVE

Assiteca premia l'innovazione digitale

I riconoscimenti assegnati il 26 gennaio: ben 237 le aziende partecipanti



Si svolgerà il 26 gennaio prossimo, presso la sede de Il Sole 24 Ore, la premiazione dell'edizione 2016 del premio *La gestione del rischio nelle imprese italiane* di Assiteca. Il concorso, giunto alla settima edizione, è dedicato quest'anno all'*innovazione digitale*, tema di grande attualità per la sicurezza aziendale. Ben 237 le aziende partecipanti: delle 26 finaliste selezionate dal comitato tecnico-scientifico (a cui partecipa anche **Maria Rosa Alaggio**, direttore di **Insurance Daily**), nove saranno premiate all'evento finale.

Per **Gabriele Giacoma**, amministratore delegato di Assiteca, "gli attacchi informatici sono cresciuti in modo esponenziale e oggi rappresentano uno dei rischi principali da affrontare e saper governare". Per questo è necessario mettere in atto una corretta strategia di risk management.

Utilizzando come campione l'insieme delle imprese partecipanti, gli *osservatori Digital Innovation* della **School of Management** del **Politecnico di Milano**: i risultati saranno presentati nel corso dell'evento da **Raffaello Balocco**, responsabile scientifico degli Osservatori Digital Innovation.

All'evento parteciperà anche **Salvatore Majorana**, direttore del **Technology Transfer** dell'**Istituto Italiano di Tecnologia** (Iit), che nel suo intervento metterà in evidenza le attività finalizzate a portare la conoscenza e l'innovazione dalla ricerca al mercato. Nella valutazione dei progetti ai fini dell'assegnazione dei premi verranno considerate le dimensioni delle imprese (grandi o Pmi) e la collocazione geografica (Nord o Centro-sud). Le categorie premiate sono: *Business intelligence, big data e analytics; Soluzioni mobile; E-commerce, mobile commerce, mobile payment; Smart manufacturing/industria 4.0; Digital transformation.*

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it